



**COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**

Ordinanza Sindacale n° 8 del 01/02/2021

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTENIMENTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19.**

SINDACO

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, e l'incremento dei casi e che si rendono necessarie misure urgenti dirette a prevenire il contagio sull'intero territorio comunale;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 gennaio 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico" con decorrenza dal 1 febbraio 2021, secondo cui "*alla regione Sicilia... si applicano fino al 15 febbraio 2021, le misure di cui*

all'art. 2 del citato decreto del Presidente del Presidente del consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021";

VISTA

l'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 11 del 30 gennaio 2021 del Presidente della Regione Siciliana recante "Ulteriori Misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica";

VISTO

gli artt. 50 del D. Lgs. N.267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

ORDINA

Per tutta la durata di efficacia dell'Ordinanza Contingibile e Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 11 del 30 gennaio 2021, **da 01 febbraio 2021 e fino al 15 febbraio 2021**:

- a) e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività' o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
- d) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Per quanto non espressamente previsto nella odierna Ordinanza, e non incompatibile con le disposizioni del presente provvedimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021.

AVVERTE CHE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge, ovvero l'applicazione dell'art. 4 c. 1 del Decreto Legge 19 del 25 marzo 2020 convertito con modifiche dalla L. 35 del 22 maggio 2020.

La presente Ordinanza ha effetto immediato ovvero con efficacia dal 1 febbraio 2021 fino al 15 febbraio 2021 compreso.

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento per garantirne la massima diffusione mediante pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito istituzionale di questo comune raggiungibile all'indirizzo internet www.comune.casteldiudica.ct.it e inviando copia della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale e al Comando dell'Arma dei Carabinieri;

A norma dell'art.3 della L.241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione in Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Castel di Iudica, 01/02/2021

Sindaco
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.